

Nella confusione dilagante, non contrastata e forse anche assecondata dall'accademia dei tributaristi, ognuno può dire quel che vuole , compreso che il criterio del maturato "rimanda nel tempo la tassazione (come un qualsiasi altro debito) abbassa il peso dell'imposta e costituisce quindi un vantaggio fiscale". Lo sostiene Cecilia Guerra, ribadendo un suo vecchio

pallino, e precisamente quello dell'equalizzatore. Ma non è colpa sua, quanto del fallimento dell'accademia giuridico tributaria. Qui a proposito del momento impositivo della ricchezza. Nessuno tributarista ha mai scritto chiaro e forte che non è sufficiente una plusvalenza "virtuale", salve esigenze di precisione e simmetria che qui non sussistono, o comunque Cecilia Guerra non ci spiega. Solo perchè i titoli in portafoglio sono aumentati di valore. Tanto è vero che persino il reddito di impresa, che abbandona il criterio della monetizzazione, adotta quello della rilevanza del credito. Ma neppure nel reddito di impresa, se uno ha in portafoglio azioni quotate, ha obblighi di pagare le imposte sulle relative rivalutazioni, prima di averle realizzate. Tanto è vero che viene addotto a difesa una fantomatica "tassazione a fin di bene" , il "lock in effect" , che andrebbe bene in una tassazione progressiva (dove è meglio tassare gli aumenti di valore man mano che si producono in modo da non far scattare le aliquote progressive alla monetizzazione), ma è del tutto ingiustificato in una tassazione proporzionale. Ma lo sfilacciamento della riflessione è tale che chiunque possieda un sito internet può buttare lì qualcosa. Perchè l'inesistenza della comunità scientifica del diritto tributario consente a esponenti di altre comunità scientifiche, anche bravi , come Cecilia Guerra, (che non capisco perchè si sia fissata con questa cosa) di dire palesi inesattezze, non dico senza confutazioni, ma senza che neppure si apra una discussione. Fortunatamente c'è, su la voce.info una osservazione a firma Luigi Spaventa (è lui o non è lui direbbe Ezio Greggio!), ma se è lui non è tacciabile nè di superficialità, nè di essere un amico del Giaguaro delle SIM che , dicendo pane al pane, scrive

Si confonde una questione di livello dell'aliquota - un 12,5% scandalosamente basso, ma un 27% sui depositi troppo alto - con una di modo di tassazione. La tassazione sul maturato in capo ai fondi era un'assoluta bizzarria: l'equalizzatore era una complicazione che non risolveva il problema. Negli anni ha creato un anomalo accumulo di crediti di imposta, inesigibili e a rendimento zero, che, iscritti nel patrimonio dei fondi, ne hanno ridotto il rendimento medio, con effetti di instabilità (riscatti) pericolosi, quando i crediti si avvicinavano, come a volte è avvenuto, alla metà del patrimonio: un problema, quello dei crediti accumulati, rimasto insoluto

Spesso la letteratura, le citazioni, negli accademici (e lo sappiamo bene noi che veniamo tributario!!) ottundono la capacità di guardare fuori dalla finestra e di rendersi conto di come stanno le cose. Aggiungo al prof. Spaventa la necessità di verificare se per caso non c'è un problema di riporto indietro delle perdite, perchè se l'azione si rivaluta di 10 , io pago e poi

Scritto da Raffaello Lupi
Venerdì 18 Febbraio 2011 21:43

riscende di nuovo , e non risale pi, chi mi restituisce le imposte anticipate a fronte di una plusvalenza virtuale?? Bisognerebbe parlarne in un articolo su dialoghi.

UNA RIFORMA STRABICA A FAVORE DELLE RENDITE

di [Maria Cecilia Guerra](#) 18.02.2011

Il decreto milleproroghe contiene tra l'altro la revisione del regime di tassazione dei fondi comuni di investimento. Per rilanciare l'industria dei fondi italiani, rimettendo su un piano di parità la tassazione dei fondi interni con quella dei fondi comunitari armonizzati. Si tratta invece di una misura protezionistica a favore di un'industria debole. E il passaggio alla tassazione alla realizzazione per le sole gestioni collettive, senza intervenire sugli altri aspetti della tassazione del risparmio, rende il regime nel suo complesso ancora più sperequato.

Uno degli interventi di maggior rilievo del Milleproroghe riguarda la revisione del regime di tassazione dei **fondi comuni di investimento**.

LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA FONDI ITALIANI E ESTERI

La stampa sembra essere abbastanza unanime nel ritenere l'intervento un atto dovuto per rilanciare l'industria dei fondi italiani, rimettendo su un piano di parità la tassazione dei fondi interni (e cioè quelli con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia) con quella dei fondi comunitari armonizzati (con sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie).

Il problema esiste, soprattutto in quanto i redditi dei fondi italiani sono tassati alla **maturazione** (e cioè anno per anno) in capo al fondo, mentre i redditi dei fondi comunitari armonizzati sono tassati alla

realizzazione

(e cioè solo al momento in cui i partecipanti li percepiscono, tramite il riscatto o il rimborso delle quote di partecipazione o le distribuzioni periodiche).

(1)

Poter rimandare nel tempo la tassazione (come un qualsiasi altro debito) abbassa il peso dell'imposta e costituisce quindi un vantaggio fiscale.

Quando si è venuta a creare questa disparità?

Nel regime di tassazione introdotto alla fine degli anni Novanta (cosiddetta riforma Visco), la discriminazione di cui sopra, ai danni dei fondi interni, non esisteva: i fondi comuni esteri erano sì tassati, come adesso, in capo ai partecipanti alla realizzazione, ma il calcolo dell'imposta avveniva attraverso una formula (cosiddetto equalizzatore) che aveva la funzione di equiparare il prelievo alla realizzazione a quello che si sarebbe avuto nel caso in cui la tassazione fosse stata effettuata anno per anno, alla maturazione (e cioè a quello riservato ai fondi interni). L'**equalizzatore** è stato abolito da Giulio Tremonti nel 2001. Perché i fondi interni non sono insorti allora? Due le spiegazioni. In primo luogo, perché contestualmente veniva proposta e poi emanata una legge delega, poi non esercitata, che prometteva il passaggio a un regime di tassazione molto conveniente, alla realizzazione, del tutto analogo a quello che viene oggi accolto (con dieci anni di ritardo) con il maxiemendamento del governo al Milleproroghe. In secondo luogo, perché, nel frattempo, non tutti gli operatori italiani hanno sofferto di questa discriminazione fiscale: molte **banche**, ad esempio, hanno guadagnato offrendo ai propri clienti fondi esteri della propria filiera (vantandone il migliore trattamento fiscale) sui quali chiedevano però commissioni più alte, proprio in quanto si trattava di fondi esteri.

LA NORMA CONTENUTA NEL MILLEPROROGHE

La norma contenuta nel Milleproroghe supera le discriminazioni ricordate prevedendo che, in analogia con quanto già avviene per i fondi esteri, la tassazione sul risparmio gestito avvenga **in capo al sottoscrittore**, invece che al fondo, al momento della **realizzazione**.

Perché una riforma così semplice ha dovuto attendere tanti anni?

Per capirlo bisogna guardare al regime fiscale riservato alle "rendite finanziarie" nel nostro paese, nel loro complesso. La riforma infatti, equipara il trattamento in Italia di fondi esteri e interni, ma **amplifica**, anziché ridurre, le differenze di trattamento fra i diversi regimi fiscali di tassazione del risparmio che esistono nel nostro paese, favorendo significativamente i fondi rispetto a tutte le altre forme di impiego del risparmio.

In particolare, se è vero che a seguito dell'abolizione dei sistemi di equalizzazione previsti dalla riforma Visco, i fondi comuni (e le gestioni individuali) sono stati sfavoriti dal fatto di subire la tassazione alla maturazione invece che alla realizzazione, è anche vero che la riforma Visco ha riconosciuto a essi un vantaggio che le altre forme di risparmio non conoscono: solo le gestioni collettive (e individuali) possono infatti dedurre (compensare) eventuali minusvalenze non solo nei confronti delle plusvalenze, ma anche nei confronti di interessi e dividendi. Si tratta di un vantaggio enorme, perché interessi e dividendi non possono mai assumere valori negativi. Quando sono percepiti al di fuori delle gestioni, subiscono un prelievo alla fonte a titolo definitivo. Questo vantaggio non viene eliminato dalla "riforma" in corso di approvazione.

UNA RIFORMA STRABICA

Il passaggio alla tassazione alla realizzazione, per le sole gestioni collettive, senza intervenire sugli altri aspetti della **tassazione del risparmio**, lascia quindi un regime, nel complesso, ancora più sperequato:

- i proventi dei fondi, siano essi plusvalenze o redditi di capitale, non subiranno nessun prelievo fino a che il partecipante non deciderà di **vendere** la quota (o fino a che non saranno distribuiti); su tutte le altre forme di risparmio la tassazione su interessi e dividendi avviene invece, immediatamente, alla fonte;
- i fondi comuni continueranno a potere compensare le **minusvalenze** contro i redditi di capitale, cosa che non è ammessa, ad esempio, nel caso che interessa molti più contribuenti italiani, in cui i titoli siano tenuti presso una banca in custodia o amministrazione;
- l'aliquota a cui sono tassati i proventi dei fondi rimane del **12,5 per cento**, ma diventa in realtà molto più bassa perché prelevata in anni successivi alla loro maturazione;
- ci sarà un forte incentivo a non abbandonare il fondo, per rimandare nel tempo la tassazione.

COSÌ FAN TUTTI?

Va sottolineato che un differimento di imposta così marcato come quello che sta per essere introdotto per i fondi italiani non è caratteristico delle legislazioni estere. Negli altri **paesi europei**

esistono, a volte, ritenute alla fonte sui redditi di capitale e, generalmente, il differimento dell'imposta, anche sulle plusvalenze, è eliminato o limitato attraverso strumenti quali: l'imputazione al sottoscrittore dei redditi del fondo secondo un criterio "pro-rata" (cosiddetta trasparenza fiscale); l'assoggettamento a imposta in capo al fondo dei redditi non distribuiti (ad esempio con un prelievo di tipo patrimoniale); la previsione per il fondo dell'obbligo di distribuire periodicamente l'intero ammontare degli utili che riceve.

Non una riforma prevalentemente volta a incentivare la **concorrenza**, rimuovendo ostacoli di natura fiscale, quindi, quella introdotta con il maxiemendamento, ma una misura protezionistica a favore di un'industria debole (ma allora perché di questa industria e non di altre?).

Non una riforma che equipara i trattamenti fiscali, ma un intervento che introduce ulteriori discriminazioni. Una riforma che, ancora una volta, modifica i pesi relativi della tassazione, a favore dei percettori di alcune tipologie di **"rendite"** finanziarie.

(1) Inoltre, poiché la tassazione è in Italia, al momento, in capo ai fondi, questi espongono nei propri rendiconti i rendimenti al netto dell'imposta, laddove i loro concorrenti esteri, per i quali la tassazione è in capo al partecipante, espongono i rendimenti lordi, ed evidenziano quindi *per*

formance

che sono apparentemente migliori anche a parità di risultati. Concorre a questo risultato l'iscrizione nell'attivo dei fondi italiani dell'importo del risparmio d'imposta ricollegabile ai risultati negativi di gestione, utilizzabili a compensazione dei risultati positivi maturati negli anni successivi dallo stesso o da altro fondo